

181.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6769	Missioni valedoli nella seduta del 16 aprile 1997	6769
Disegno di legge S. 1034 (approvato dal Senato) n. 2564: (Emendamento riferito all'articolo 19 presentato nella seduta del 16 aprile 1997)	6743	Proposte di legge:	
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	6727	(Annunzio)	6769
Interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno	6737	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6769
		ERRATA CORRIGE	6769

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza ed interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

sul *Giornale* del 19 novembre 1996 un editoriale di Carlo Pelanda argomenta che, essendo il nostro debito pubblico di molto superiore al cento per cento del prodotto interno lordo, « non esiste alcuna possibilità tecnica di rientrare entro il parametro più importante di accesso alla moneta unica per i prossimi sei-otto anni, neanche ricorrendo a misure estreme di riduzione »;

il predetto editoriale sostiene anche che la reale *leadership* del Governo italiano faccia in effetti capo al Ministro del tesoro Ciampi, il quale « sta governando l'Italia in nome di una *élite* trans-nazionale che ha deciso di costruire una supernazione europea centrata sulla Germania »;

prescindendo dalle allarmate considerazioni del Pelanda sugli aspetti tecnici della politica economica italiana, la tesi politica sostenuta dall'editorialista del *Giornale* può riassumersi nella denuncia di una autentica congiura ai danni degli interessi nazionali italiani -:

quali misure intenda adottare affinché la politica economica italiana proceda al riparo da ogni indebita pressione di ambienti finanziari internazionali e il processo di integrazione europea non venga indirizzato verso un assetto comunitario centrato sugli interessi di una sola potente nazione.

(2-00313)

(27 novembre 1996)

« Rallo ».

GASPARRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere:

se ritenga realmente che nel 1997 i dati del *deficit* pubblico saranno tali da rispettare i parametri indicati dagli accordi di Maastricht e come si possano conciliare le frequenti ottimistiche dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri circa l'ingresso dell'Italia nel contesto economico europeo con le più realistiche e pessimistiche dichiarazioni rilasciate all'*Herald Tribune* dallo stesso Presidente del Consiglio;

come si ritenga di aggirare, al fine del nostro rispetto dei parametri di Maastricht, il non trascurabile differenziale tra il limite massimo consentito del sessanta per cento e quello superiore al centoventi per cento che attualmente caratterizza nel nostro Paese il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. (3-00514)

(3 dicembre 1996)

B) Interrogazione:

REBUFFA e BONAIUTI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

il processo di privatizzazione del patrimonio mobiliare pubblico deve essere effettuato con la massima trasparenza e credibilità per il mercato, in modo da rispettare le garanzie poste a tutela di tutti i soggetti interessati -:

se il Governo sia a conoscenza del numero delle banche coinvolte in vari luoghi nel processo di privatizzazione mobiliare pubblico;

quali siano gli importi pagati direttamente dal ministero del tesoro o dalle società pubbliche a ciascuna di queste banche, per quanto concerne sia le scelte del Tesoro sia quelle operate dalle società pubbliche;

quali siano i criteri che hanno presieduto alla scelta di queste banche, per quanto concerne sia le scelte del Tesoro sia quelle operate dalle società pubbliche;

quali siano i nominativi delle persone che hanno fatto parte di eventuali commissioni chiamate a valutare le offerte delle varie banche d'affari o di altri soggetti finanziari coinvolti nei processi di privatizzazione. (3-00390)

(29 ottobre 1996)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

con un'interrogazione pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 5 giugno 1996 riguardante l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Ipzs), si denunciava una serie di irregolarità gravissime che possono brevemente essere così riassunte:

a) assenza di delibere riguardanti il programma annuale di attività, secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 14 della legge n. 559 del 1966, ed acquisti di carta, tondelli per monetazione e metalli preziosi, il tutto per importi superiori ai duecento milioni di lire annui, secondo quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo della medesima legge, come modificata dalla legge n. 437 del 1995;

b) i vertici del Poligrafico (il presidente Giovanni Ruggeri ed il direttore generale Alfredo Maggi) hanno creato ed acquistato, soprattutto negli ultimi cinque-sei anni, una trentina di consociate, i cui amministratori e sindaci sono gli stessi

dirigenti dell'istituto, che si autonominano scavalcando lo stesso consiglio di amministrazione dell'Ipzs, potendo pertanto agire senza alcun controllo. Tali società, che per lo più impiegano un numero minimo di dipendenti ed a volte nessuno, perdono decine di miliardi di lire l'anno, ben oltre i quattro-cinque miliardi di utili che l'istituto strettamente inteso registra, grazie soprattutto alle commesse pubbliche superpagate. Nonostante il Poligrafico controlli questo « impero finanziario », che si estende anche in Russia, negli Stati Uniti ed in Svizzera, esso non ha mai presentato il bilancio consolidato, come peraltro richiestogli dalla Corte dei conti, dalla Ragioneria generale dello Stato e dallo stesso ministero del tesoro;

alla suddetta interrogazione, basata sulle denunce dell'allora consigliere di amministrazione dell'Ipzs, dottor Roberto Tribuni, forniva la risposta (pubblicata sui ai resoconti della seduta del 15 novembre 1996) il Sottosegretario per il tesoro, onorevole Pennacchi, che garantiva la piena regolarità delle operazioni condotte dalla dirigenza dell'Ipzs, limitandosi ad aggiungere di un incarico conferito ad un *advisor* (Vitale & Borghesi) incaricato di approfondire la questione delle consociate, ed affermando di essere in attesa di notizie circa il conferimento di sessanta miliardi di lire da parte del governo Dini (decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232) alle Cartiere Miliani, principale controllata del Poligrafico. Tuttavia lo stesso Sottosegretario aveva, in altre occasioni, ammesso l'esistenza di notevoli zone d'ombra nella gestione del Poligrafico e delle sue controllate. In data 23 luglio 1996, ad esempio, il quotidiano *la Repubblica* riportò alcune dichiarazioni non equivoche dell'onorevole Pennacchi (« Faremo luce sul Poligrafico »; « le consociate sono ad un punto critico »);

l'11 novembre 1996 la sezione del Pds del Poligrafico ha tenuto un convegno dedicato allo stesso istituto ed al suo futuro. Nella relazione introduttiva trovavano ampia conferma le denunce dell'ex consigliere Tribuni;

come già riportato nella precedente interrogazione, va sottolineato che il 26 marzo 1996 la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava un decreto del giorno precedente, a firma dell'allora Ministro del tesoro Dini (anch'egli destinatario di ripetuti messaggi da parte del consigliere Tribuni, che non hanno mai avuto risposta), con il quale si nominava un nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Di esso non faceva più parte il signor Tribuni, mentre rimanevano al proprio posto il presidente Ruggeri ed altri consiglieri che mesi prima avevano ricevuto avvisi di garanzia dal pubblico ministero Vinci per l'acquisto, a prezzi esorbitanti, di due società da parte del Poligrafico. Tutto questo nonostante il precedente consiglio di amministrazione non fosse né scaduto né fosse stato revocato;

inoltre la legge 27 ottobre 1995, n. 437, autorizzava il Ministro del tesoro non solo a modificare la composizione del consiglio di amministrazione del Poligrafico, ma anche e soprattutto le sue attribuzioni, cosa che, come la stessa onorevole Pennacchi ha confermato, veniva inspiegabilmente rinviata ad altra data. Nella precedente interrogazione si chiedevano spiegazioni in merito a tali fatti, in contrasto sia con la più elementare logica, sia con lo stesso parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1995, laddove si evidenziava la necessità di affrontare prima la questione delle attribuzioni, e solo dopo quella della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Così, a tutt'oggi, di fatto, la serie di operazioni attuata ha avuto l'unico risultato di estromettere il solo consigliere dall'Ipzs che ha denunciato le malversazioni in atto. A tutti questi interrogativi l'onorevole Pennacchi non ha fornito risposta. Il sottosegretario infatti ha affermato che il Ministro del tesoro ha emanato soltanto un decreto concernente un regolamento nel quale si prevede esclusivamente la modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto in esame; nulla invece ha detto,

nonostante l'interrogazione citasse il fatto, riguardo il decreto del 25 marzo 1996, dando quasi l'impressione che questo non sia mai esistito —:

per quali motivi il consigliere di amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, dottor Roberto Tribuni, sia stato rimosso dall'incarico;

perché non siano state definite le attribuzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato prima di rinnovare il consiglio di amministrazione;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda procedere ad un'ispezione a carico di quei magistrati della procura di Roma, in particolare il pubblico ministero Martellino ed il giudice delle indagini preliminari Iannini, che hanno proceduto all'archiviazione dell'esposto-denuncia presentato dal signor Tribuni nell'aprile del 1994, senza mai averlo ascoltato e sulla base di una breve relazione dei Carabinieri, firmata dal maggiore Francesco D'Agostino, nella quale ci si limitava a riassumere l'autodifesa del Poligrafico.

(2-00401)

« Taradash ».

(13 febbraio 1997)

D) Interpellanza ed interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che:

ripetutamente il Governo ha confermato la volontà di trattare paritariamente la scuola pubblica e la scuola privata;

nel testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, all'articolo 1-bis viene prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per i lavori finalizzati alla sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, limitatamente a quelli di proprietà pubblica —:

quali siano i motivi della pesante e ingiustificata discriminazione degli edifici

privati adibiti ad uso scolastico, per i quali i lavori debbono essere completati entro il 16 settembre 1997, visto che si suppone che i problemi di sicurezza interessino parimenti sia i bambini che frequentano la scuola pubblica, sia quelli che frequentano la scuola privata.

(2-00387) « Giovanardi, Baccini, Cardinale, Casini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Mastella, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca ».

(5 febbraio 1997)

TERESIO DELFINO, PERETTI, BASTIANONI, FABRIS, GALATI, MARIACCI e PANETTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il Governo, con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 64, ha prorogato di tre anni le scadenze previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, che ha disciplinato gli adempimenti dei soggetti privati e pubblici in materia di adeguamento agli *standard* di sicurezza dei luoghi di lavoro;

tale proroga viene limitata agli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, escludendosi così quelli della scuola non statale;

ciò provoca un'inammissibile discriminazione, che colpirebbe anche gli istituti statali che trovano ospitalità in edifici di proprietà privata :-

se non ritenga che in tal modo si verrebbe a determinare un diverso livello di sicurezza nelle strutture scolastiche, in palese contrasto con le più elementari norme di sicurezza;

come spieghi l'esigenza dell'immediato adeguamento a precise e puntuali norme per le scuole non statali, senza che

a ciò corrisponda analogo obbligo per le scuole dello Stato, creando così ulteriori pesanti difficoltà e determinando costi, ciò che sembra delineare al riguardo una precisa scelta politica;

se non ritenga che tale discriminazione svuoti concretamente i solenni impegni più volte riaffermati da esponenti del Governo davanti al Parlamento, preordinati a raggiungere una reale parificazione del sistema scolastico. (3-00606)

(14 gennaio 1997)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

è stato consegnato all'interpellante il seguente documento del coordinamento nazionale degli insegnanti di sostegno specializzati precari:

« Onorevole Signor Ministro,

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, modifica la precedente normativa in materia di abilitazioni all'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In seguito a tale provvedimento l'abilitazione all'insegnamento si ottiene mediante un diploma di specializzazione. L'articolo 3 del decreto prevede che il corso degli studi ha la durata di due anni; esso prevede almeno settecento ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno trecento ore. Prescrive inoltre almeno cinque insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti all'abilitazione da conseguire. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, il decreto del Presidente della Repubblica cita i piani di studio degli allievi che intendono conseguire un'abilitazione valida anche per

un'attività didattica di sostegno; essi comprendono aggiuntivamente cinque semestralità, che dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica, e comprendere adeguata attività di laboratorio e di tirocinio.

Sino ad oggi gli insegnanti, al fine di conseguire il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai portatori di *handicap*, hanno dovuto frequentare un corso biennale post-laurea o post-diploma di mille-trecento ore di frequenza obbligatoria (decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975). Tale corso prevedeva, al fine del conseguimento del titolo, il superamento di otto esami, relazioni sull'attività di tirocinio e la discussione di una tesi finale. Conseguito il diploma, gli insegnanti potevano aspirare a posti di sostegno, ma per loro non era prevista un'automatica abilitazione specifica. Se sarà attuato quanto convenuto nella nuova normativa, i futuri insegnanti di sostegno conseguiranno titolo di specializzazione e abilitazione all'insegnamento pur avendo sostenuto un periodo di formazione inferiore per numero di insegnamenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative in materia di specializzazione.

Gli insegnanti di sostegno diplomati fino al 1996 ravvisano in quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 un'azione legislativa discriminatoria e penalizzante, e, pur riconoscendo come condivisibile l'azione intrapresa dall'amministrazione, avente lo scopo del raggiungimento di una maggiore professionalità dei docenti in un'ottica di miglioramento degli standard di offerta educativo-formativa, ritengono quanto segue:

dalla lettura dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, si evince che i piani di studio degli allievi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente cinque semestralità da considerare obbligatorie; le stesse dovranno prevedere contenuti sia dell'area della pedagogia e delle didattiche speciali

sia dell'area neuropsicologica specifica, e comprendere attività di laboratorio e di tirocinio adeguata. Se i requisiti per conseguire la specializzazione e l'abilitazione degli insegnanti di sostegno saranno quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, i docenti di sostegno specializzati in base alla precedente normativa ritengono di possedere già tali requisiti, in quanto il piano formativo dei corsi previsto dall'ordinanza ministeriale 127/91 risulta essere superiore per numero di discipline previste;

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all'abilitazione all'insegnamento. Sino ad oggi, i requisiti di legge previsti per l'abilitazione ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono stati il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conseguire e la conoscenza relativa all'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Gli stessi requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione risultano equivalenti a quelli contenuti nelle precedenti norme che disciplinavano i corsi di specializzazione; secondo l'articolo 12 della citata ordinanza ministeriale 127/91, tutti i corsi di specializzazione si concludono con la discussione di una tesi che deve dimostrare la capacità del corsista di coniugare conoscenza teorica ed esperienza, e quindi di possedere una specifica competenza professionale. Inoltre, il decreto ministeriale 24 aprile 1986, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 14 giugno 1988, prevede lo studio e l'analisi della legislazione e delle norme amministrative.

Considerato che i contenuti dei piani di studio dei prossimi corsi di specializzazione per il sostegno sembra corrispondano a quelli dei corsi disciplinati dalla precedente normativa, e tenuto conto dell'attuale politica dello Stato per contenere la spesa pubblica; considerato inoltre che gli insegnanti di sostegno sono componente professionalizzata all'interno del pa-

norama docente della pubblica istruzione italiana, i docenti di sostegno specializzati precari aderenti al coordinamento nazionale chiedono:

1) il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno a tutti i docenti specializzati sino ad oggi, in base alla precedente normativa;

2) l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno in quanto, all'interno di un'ottica di centralità degli alunni, ciò consentirebbe un indubbio miglioramento della qualità del servizio a garanzia della continuità educativo-didattica, della ottimizzazione delle competenze e delle risorse umane;

3) il riconoscimento dell'idoneità in concorso agli insegnanti della scuola elementare, specializzati sul sostegno » —:

quali siano le valutazioni del Governo circa le richieste sopra citate.

(2-00409) « Saonara e Scantamburlo ».

(24 febbraio 1997)

F) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso che:

nell'ambito europeo la flora forestale italiana è ricca di specie: l'Italia risulta infatti la nazione europea con il più elevato grado di diversità biologica della flora forestale indigena;

negli ultimi decenni il manto forestale, in seguito sia alla ricolonizzazione spontanea di terreni marginali abbandonati dall'agricoltura, sia grazie alla volontà diretta dell'uomo (mediante interventi di rimboschimento), è in netta espansione;

le specie arboree e arbustive indigene sono sempre più impiegate in contesti

extraforestali, quali la forestazione urbana, la ricostruzione di siepi campestri, il recupero di ambienti degradati (cave, discariche e così via) e finanche nell'arredo verde urbano;

la domanda di piantine e di altri materiali vivaistici forestali negli ultimi anni è notevolmente cresciuta ed è oggi costituita soprattutto da « richieste di nuovo tipo », legate alle azioni di rimboschimento dei terreni agricoli e di riqualificazione ambientale *lato sensu*;

la vivaistica forestale italiana si è trovata impreparata e non è riuscita a far fronte ed a soddisfare la nuova crescente domanda;

la legislazione in tema di produzione e di commercio di materiali forestali vigente in Italia ed a livello comunitario è oggi inadeguata e non è in grado di impedire i fenomeni di inquinamento genetico, gravemente accentuati dall'importazione di ingenti quantitativi di semi e di piantine di origine sconosciuta —:

quali iniziative si intendano adottare:

a) per evitare che i positivi fenomeni di rimboschimento dei terreni agricoli e di riqualificazione ambientale di vaste aree del Paese provochino gravi fenomeni di inquinamento genetico e se non si ritenga necessario intervenire per rilanciare in tutto il Paese la vivaistica forestale pubblica, accorpendo ed ammodernando i vivai;

b) per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità privata nel campo della vivaistica forestale e, infine, per rivedere la legislazione comunitaria, nazionale e regionale relativa alla produzione ed alla commercializzazione dei materiali di propagazione forestale, al fine di garantire che in ogni impianto venga favorito l'impiego di piantine di origine conosciuta, con ovvia prevalenza di quelle locali.

(2-00415) « Fino, Aloi, Napoli, Valensise ».

(25 febbraio 1997)

G) Interrogazione:

VIGNALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Autorità « *antitrust* » ha in questi giorni assunto decisioni nei confronti dei produttori di formaggio « *Parmigiano reggiano* » e « *Grana padano* » a difesa del regime di concorrenza;

tali decisioni inficiano gravemente i caratteri di qualità di tali prodotti e già esistono limitazioni nella produzione del latte;

solo una normativa che tuteli la qualità di tali prodotti rappresenta una garanzia reale per i consumatori —:

se il Governo intenda farsi promotore di uno specifico disegno di legge che, rispetto a tutti i prodotti che si trovano nelle stesse condizioni di quelli in oggetto, contemperi le esigenze sia della libera concorrenza sia della qualità dei prodotti e, di conseguenza, tuteli adeguatamente i consumatori. (3-00460)

(14 novembre 1996)

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

PAGINA BIANCA

GIANNATTASIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le segnalazioni inviate dagli organismi di informazione e sicurezza fornivano notizie sempre più allarmanti sull'evoluzione della crisi delle finanziarie « a piramide » in Albania e quindi sui possibili riflessi di tale situazione sull'ordine pubblico; analoghe segnalazioni erano state fornite circa il progressivo dissolvimento delle forze armate e di polizia, specie per quanto attiene alla custodia delle caserme e dei depositi di armi e di munizioni;

inoltre, il Nucleo politico militare, previsto dall'ordinamento interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e competente per l'esame delle misure e degli interventi per la risoluzione delle crisi di tale natura, non risulta essere stato convocato per le consuete riunioni settimanali; tale circostanza costituisce, ad avviso dell'interrogante, un'inaccettabile trascuratezza, non consentendosi in tal modo di dare corso al necessario rapporto diretto tra tutti i soggetti istituzionalmente competenti (Presidenza del Consiglio dei ministri, Sismi, Sisd, Cesis, ministeri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, dipartimento della protezione civile);

neppure la « sala situazione », realizzata a suo tempo a Palazzo Chigi durante il Governo Ciampi e successivamente potenziata durante il Governo Berlusconi, risulta essere stata utilizzata per approfondire la situazione albanese, pur disponendo di tutte le attrezzature necessarie —:

quale attenzione abbiano ricevuto i rapporti in merito all'evoluzione della situazione in Albania da parte del Governo, quale valutazione ne sia stata data e se la mancata attivazione degli strumenti operativi sopra richiamati debba essere imputata a trascuratezze nella valutazione dell'effettivo stato della crisi albanese e, in caso positivo, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei relativi responsabili. (3-00995)

(15 aprile 1997)

OSTILLIO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* di lunedì 16 aprile 1997 ha pubblicato ampi stralci del « dossier Sismi » sull'Albania;

il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, onorevole Frattini, ha affermato che tali notizie differiscono, sia per forma sia per sostanza, da quelle in suo possesso;

risulta che le segnalazioni sulla situazione albanese trasmesse dagli organismi di informazione riportavano notizie sempre più allarmanti sia sotto il profilo economico, per la crisi delle società finanziarie, sia sotto quello della sicurezza militare;

nonostante tali informative, non risulta che sia stato predisposto alcun intervento per verificare, prevenire ed impedire il precipitare della crisi albanese —:

di quali elementi di conoscenza utili disponga il Governo per valutare l'autenticità delle notizie riportate dalla *Repubblica*;

se queste notizie siano corrispondenti alle informative effettivamente inoltrate dal Sismi;

per quale ragione il Governo abbia trascurato l'effettivo stato della crisi albanese e non abbia preso provvedimenti tempestivi per appurare i termini esatti della situazione, onde attivare gli strumenti operativi necessari a tamponare l'emergenza. (3-00996)

(15 aprile 1997)

BORGHEZIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

lo spaventoso disastro verificatosi a Torino a seguito del rogo all'interno del Duomo e di parte di Palazzo Reale pone pesanti interrogativi non solo circa le cause dirette del gravissimo sinistro, ma anche e soprattutto sulle misure di prevenzione antincendio esistenti in questi edifici monumentali, con particolare riguardo a quelle disposte a tutela della preziosissima icona detta della « Santa Sindone », venerata da tutta la cristianità -:

se non intendano aprire immediatamente un'inchiesta sullo stato delle misure e degli impianti antincendio esistenti a tutela degli edifici sopraindicati, accertando altresì la responsabilità di chi abbia in particolare autorizzato lo svolgimento della cena effettuata poco prima dello svilupparsi dell'incendio e la collocazione delle cucine relative nel corridoio di Palazzo Reale, detto del « Saint Suarie », confinante con la cappella della Sindone. (3-00997)

(15 aprile 1997)

NOVELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali.* - Per conoscere:

con riferimento al rogo che si è sviluppato all'interno del Duomo di Torino, chi abbia autorizzato la cena tenuta a Palazzo Reale poco prima dello svilupparsi dell'incendio;

come mai le impalcature ivi collocate fossero in legno anziché in lamiera o in altro materiale ignifugo;

chi abbia dato l'ordine di staccare le sirene dei sensori che, con quarantacinque minuti d'anticipo, avevano segnalato la presenza di fumo nelle sale superiori di Palazzo Reale. (3-00998)

(15 aprile 1997)

MARTINAT. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

ai disastri che hanno colpito alcune grandi opere artistiche del nostro Paese, come è accaduto in uno dei luoghi simbolo di Torino, il Governo risponde nello stesso modo: stanziamenti straordinari per decine di miliardi, per altro spesso assolutamente inadeguati a garantire una ricostruzione ottimale -:

se non ritenga opportuno affrontare il problema dei ripetuti, gravissimi incidenti non in sede di emergenza, ma di prevenzione, attraverso un tipo di appalto che, per i lavori relativi ad opere di particolare rilevanza storica ed artistica, preveda la garanzia del massimo della sicurezza e non solo del massimo risparmio. (3-01000)

(15 aprile 1997)

VALETTO BITELLI. - *Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'incendio sviluppatosi nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 1997 nel Duomo di San Giovanni Battista e nel Palazzo Reale di Torino ha distrutto ineguagliabili capolavori dell'arte italiana e internazionale che rappresentano per

Torino e per i torinesi il cuore del patrimonio storico, culturale e religioso della città;

l'irreparabile danneggiamento dell'apparato lapideo, degli arredi lignei della cappella guariniana della Sindone, annessa al duomo di Torino, nonché la perdita di opere d'arte nel Palazzo Reale sono stati aggravati dalla presenza delle impalcature parzialmente lignee del cantiere di restauro della cappella medesima, che hanno fatto da combustibile, alimentando l'incendio;

L'operato dei vigili del fuoco ha permesso di salvare la Sindone, ineguagliabile documento della fede e della religiosità del popolo torinese e, per i cattolici di tutto il mondo, icona della Passione di Cristo;

ad oggi non sono stati resi noti né il punto di innesco dell'incendio, né le cause che l'hanno generato —:

se e quali ulteriori iniziative il Governo intenda assumere per garantire la massima sicurezza dei cantieri installati in edifici di particolare valore artistico, al fine di scongiurare disastri, in questo caso non derivanti da incuria, ai beni artistici del nostro Paese, e per chiarire altresì i tempi di intervento sul luogo dell'incendio del corpo dei vigili del fuoco e gli eventuali riscontri sulle cause del sinistro di cui si abbia già conoscenza, fornendo assicurazioni sugli impegni presi per garantire, nei tempi e con le risorse adeguate, i lavori di restauro degli edifici e delle opere danneggiate. (3-01003)

(15 aprile 1997)

GARDIOL. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nel giro di poche ore si è danneggiata col fuoco, in modo forse irreparabile, la cupola del Guarini del Duomo di Torino. Altri monumenti, nella stessa città e in tutto il Piemonte, degradano inesorabilmente per un'incuria colpevole, quanto a

misure di sicurezza e manutenzione, nonostante le persone, le imprese e le istituzioni siano pronte a lavorare per un'efficace manutenzione del patrimonio artistico —:

quali progetti di manutenzione e di sicurezza del patrimonio artistico nazionale, e in particolare di quello torinese, siano stati predisposti o si intendano predisporre e se per il loro finanziamento sia possibile ricorrere alla detassazione delle donazioni e all'emissione di buoni del Tesoro finalizzati. (3-00999)

(15 aprile 1997)

ORTOLANO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la tragedia che si è abbattuta sulla città di Torino a causa dell'incendio che ha aggredito la cupola della cappella del Guarini ed il Duomo, coinvolgendo anche Palazzo Reale, colpisce tutta la comunità nazionale, non solo quella torinese;

fin dalle prime ore dalla tragedia si è sviluppata un'ampia mobilitazione di cittadini, associazioni ed istituzioni ad ogni livello;

secondo stime ancora approssimative, i danni causati dall'incendio ammontano a varie decine di miliardi di lire;

l'incendio di Torino, che giunge dopo altri gravi episodi che hanno provocato distruzioni del nostro patrimonio artistico (vedi l'incendio dei teatri « La Fenice » di Venezia e « Petruzzelli » di Bari), costituisce un sintomo preoccupante delle perduranti difficoltà e manchevolezze nella tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese —:

quali politiche di medio periodo, oltre agli indispensabili ed apprezzabili provvedimenti assunti nella giornata di lunedì 14 aprile 1997, il Governo intenda porre in atto al fine di interrompere la scandalosa catena di episodi di cui l'incendio di Torino non è che l'ultimo anello in ordine di tempo. (3-01001)

(15 aprile 1997)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il devastante incendio sviluppatosi all'interno del Duomo di Torino, che ha distrutto la cupola del Guarini e parte del Palazzo Reale, ha privato il mondo intero di un patrimonio inestimabile;

il Governo si è già in parte impegnato, deliberando lo stato di emergenza ed emanando una prima ordinanza per assicurare i più urgenti interventi, con uno stanziamento di dodici miliardi di lire;

questo ulteriore disastro, che coinvolge il nostro patrimonio nazionale, costi-

tuisce l'ulteriore dimostrazione di quanto sia urgente predisporre, per quanto sia possibile, un piano nazionale di salvaguardia delle numerose opere d'arte esistenti nel Paese —:

quale sia lo stato delle indagini sulle cause di questo ennesimo disastro e come si intenda operare affinché non succeda, come nel caso del teatro « La Fenice » di Venezia, che, dopo le buone intenzioni iniziali, tutto rimanga bloccato per misteriosi problemi di competenze e di burocrazia. (3-01002)

(15 aprile 1997)

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1034. — MISURE URGENTI
PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINI-
STRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E
DI CONTROLLO (APPROVATO DAL SENATO) (2564)***

PAGINA BIANCA

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 16 APRILE 1997

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).

1. — *(Conferenze di servizi e accordi di programma)* — Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la

comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva ».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso, la conferenza è

indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta ».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. 1. il ricorso alla conferenza dei servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province ».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-*ter*. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro 30 giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici ».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-*quater*. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito, dopo il comma 5, il seguente;

« 5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole « consenso unanime » sono aggiunte le seguenti « del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei sindaci e delle altre ».

10. Le disposizioni di cui comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12. (*Disposizioni sulla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146*) — Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« 5 La Commissione provvede all'autonomia gestione delle spese relative al

proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione ».

13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a 18 unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime ».

14. (*Disposizioni in materia di impiego del personale in posizione di fuori ruolo o di comando*) — Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. All'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

la parola « sentiti » è sostituita dalla seguente « sentito », le parole « ed il consiglio di amministrazione » sono soppresse.

16. All'articolo 58, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

la parola « sentiti » è sostituita dalla seguente « sentito », le parole « ed il consiglio di amministrazione » sono soppresse.

17. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« 7. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando ».

18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'ente poste italiane, il personale dipendente dell'ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29/93. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorative presso altri enti.

19. *(Istituzione del Centro tecnico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione)* — Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del centro medesimo. Il centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del centro

sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale « Rete unitaria della pubblica amministrazione » di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti ».

20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinate al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intendono ammortizzati nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stesse sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne

abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrette, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

22. (*Anagrafe patrimoniale*) - Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

23. (*Disposizioni in materia di ordinamento degli enti previdenziali*) - All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione, in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza ».

24. (*Norme di semplificazione in materia di attività consultiva*) - I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate ».

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 33 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, nel primo caso tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dall'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla Sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

29. (*Norme integrative sul coordinamento dei testi normativi*) - All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana » è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo,

i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa ».

30. (*Redazione dei testi normativi*) I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

31. (*Controlli sugli atti delle regioni e degli enti locali*) - 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi successivi.

34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

37. La Commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso,

se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare

alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

47. (*Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) — All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole « di personale del comparto sanità », sono inserite le parole: « di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni »;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: « Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ».

48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni ».

49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 7 e al comma 94 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

50. (*Disposizioni in materia di localizzazione delle sezioni elettorali*) — I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

51. (*Semplificazione della procedura per la trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società per azioni*) — I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasforma-

zione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330-bis del codice civile.

53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal Presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle società sono inalienabili.

54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate

anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di

pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

62. (*Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*) - Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore ».

63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), n. 1) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 1978, n. 702, o modificarne le aliquote.

65. (*Cessione agli enti locali di beni immobili dello Stato*) - Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.

67. (*Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali*) - Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.

68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai

sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 51-*bis* della presente legge, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 7 della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione

di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'agenzia di gestione per le attività dell'agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabili al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio allo stesso, salvo diversa sanzione, competerà il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'Ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'agenzia.

74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei ministeri in attuazione della

legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città autonome locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle Sezioni regionali.

77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della scuola superiore dell'amministrazione civile dell'Interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinate l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo degli

iscritti nell'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali; il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione della dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;

b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi della scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno di cui al comma 79;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;

e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinate l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

80. Per il proprio funzionamento e per quello della scuola superiore, l'agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi di diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

81. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge e di cui al comma 78 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

82. Il regolamento di cui al comma 78, altresì, deve stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposto in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno 4 anni le relative funzioni.

84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui al presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

85. All'articolo 52, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità ».

86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

87. (*Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali*) - Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

88. Con proprio regolamento le regioni e le autonomie locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

90. (*Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*) - All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici;

b) al comma 3, dopo le parole: « sono approvate », sono inserite le seguenti parole: « salvo che si tratti di proprietà non condominiale ».

91. (*Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo*) - I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80 in materia di « Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione » e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 di approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

95. (*Disposizioni in materia universitaria*) - L'ordinamento degli studi dei corsi

di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi a quegli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali conven-

zioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e

non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate,

in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

113. il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, prevedendo, come principi e criteri direttivi, la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e l'introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di consegnare un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-

logica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali I.S.E.F., prevedendo, come principi e criteri direttivi:

a) la possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) la determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali I.S.E.F., delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) la possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli I.S.E.F. pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli I.S.E.F. predetti;

d) la trasformazione dell'I.S.E.F. statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo I.S.E.F. e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) il mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'I.S.E.F. di Roma e

gli I.S.E.F. pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) il mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli I.S.E.F. pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) la previsione della possibilità per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il CONI per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole « per i quali sia prevista » sono sostituite dalle seguenti « universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda ».

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso

in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

« 2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici *post lauream* e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1 ».

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare l'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 7, l'articolo 4, comma 3, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettere a) e c) entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

120. (*Norme sulle università in Trentino Alto-Adige e in Valle D'Aosta*). In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema

universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

121. Ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale di autonomia per la regione Trentino Alto Adige è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma

120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

122. L'Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le Università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime Università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le Università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 30 giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro 30 giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi

di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto n. 1592 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

125. I competenti organi dell'Università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso Università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima per l'Università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

126. L'Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, ultimo periodo, al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'Università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle

tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 la parola « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « in correlazione ».

130. (*Disposizioni in materia di nomina dei componenti dei collegi dei revisori dei partiti e movimenti politici*). L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: « Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile ».

131. (*Disposizioni in materia di gestione di musei statali*). Nell'esercizio della delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.

132. (*Disposizioni in materia di ausiliari del traffico*). I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I

gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. A tale personale sono inoltre conferite con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola « portano » è sostituita dalle seguenti: « possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare ».

135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del governo competente per territorio.

136. (*Disposizioni in materia di referendum*). In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto si determinano i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.

137. (*Applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province*

autonome). Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

138. (*Entrata in vigore*). La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 9 e 14.

19. 10.

Governo.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 aprile 1997.**

Andreatta, Bergamo, Berlinguer, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Marongiu, Prodi, Saonara, Sinisi, Veltroni, Visco.

*(Componenti la Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Andreatta, Bergamo, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Burlando, Calzolaio, Dameri, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Marongiu, Mattioli, Niccolini, Pennacchi, Prodi, Saonara, Sales, Sinisi, Soriero, Tremaglia, Treu, Turco, Veltroni, Vita, Visco.

*(Componenti la Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali alla ripresa
pomeridiana della seduta).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Ma-

roni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 15 aprile 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBORGHETTI: « Proroga del riconoscimento della qualifica privata all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio » (3578);

MOLINARI e PITTELLA: « Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, in materia di concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche » (3579);

STRADELLA: « Legge quadro in materia di calamità naturali » (3580);

BIONDI e GAGLIARDI: « Istituzione dell'ordine dei "Cavalieri della Patria" » (3581);

NAPOLI: « Disposizioni per la cessione di libri in comodato nelle scuole medie inferiori e superiori » (3582);

PEZZONI: « Istituzione a Roma, in occasione del Giubileo del 2000, della "Casa della Parola" » (3583).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

ROMANI: « Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della riproduzione illecita di opere audiovisive » (3393) *Parere delle Commissioni I, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Inderogabilità delle tariffe minime per le prestazioni rese dai dottori commercialisti e dai ragionieri » (3401) *Parere della I Commissione;*

TRANTINO: « Nuove norme concernenti l'obbligatorietà della liquidazione, da parte degli ordini e collegi professionali, delle parcelle relative a prestazioni tecniche » (3435) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

alla IV Commissione (Difesa):

SBARBATI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1977, n. 890, in materia di indicazione dei motivi di idoneità al servizio militare » (3482) *Parere delle Commissioni I e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

VIGNI ed altri: « Istituzione dell'elenco speciale dei geometri riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni » (2980) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

VOZZA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia italiana per la ricerca nei sistemi di trasporto ferroviario » (3183) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

alla XI Commissione (Lavoro):

ALEFFI ed altri: « Estensione al personale militare e dei corpi di polizia collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980 dell'indennità operativa pensionabile e dell'indennità mensile per servizi d'istituto » (3283) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

SICA ed altri: « Norme sugli inquadramenti del personale universitario ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 » (3315) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

STANISCI ed altri: « Norme per garantire l'accesso dei diplomati degli istituti professionali di Stato per i servizi sociali ai ruoli della pubblica amministrazione relativi a mansioni di assistenza alla persona ed ai servizi sociali » (3412) *Parere delle Commissioni I, VII e XII;*

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, concernente i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere nei riguardi dei dipendenti statali » (3486) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

STORACE: « Norme in materia di maltrattamento dei minori » (3138) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XI;*

CAVANNA SCIREA: « Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping » (3279) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

SAIA ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie non mediche » (3332) *Pa-*

rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):

BRUNETTI ed altri: « Disposizioni in materia di foreste e per la difesa del suolo e dell'ambiente » (3200) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI e XIV.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'8 aprile 1997, a pagina 6664, prima colonna, alla quarantaquattresima riga, sostituire le parole: « e » con le seguenti: « , X e XII ».

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-181
Lire 1600